

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 maggio 2024, n. 224
Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Foggia nell'arco temporale XIV - XIX bimestre a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentata dalla società "BILF S.r.l." per le branche di AREA CHIRURGICA, CHIRURGIA PLASTICA e OCULISTICA nell'ambito territoriale dell'ASL Foggia. Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Apricena nell'arco temporale XIV - XIX bimestre a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentata dal sig. "FANELLI ROBERTO MARIO" per la branca di OCULISTICA nell'ambito territoriale dell'ASL Foggia.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*;
Viste le Leggi regionali del 29/12/2023 nn.37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale del 22/01/2024 n.18. In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, dal Responsabile P.O. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"* del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in*

ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale"*;
- all'art. 7 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*), comma 3 che *"Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni."*;
- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"*), comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*"Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche"*) prevede:

- all'art. 4 (*"Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"*), comma 9 che: *"Negli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta."*;
- all'art. 14 (*"Fabbisogno"*), comma 2 che: *"Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:*

- a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;
- b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;
- c) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;
- d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.
- d bis) una struttura ogni 150.000 abitanti (o frazione superiore a 75.000 abitanti) che eroga le prestazioni di afferenza alla tricologia, ivi compresa l'attività trapiantologica, per la branca di dermatologia.”;
- all'art. 15 (“Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità”) che: “1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.

La L.R. n. 20 del 13/07/2023 (“Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d'attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria”), in vigore dall'01/08/2023, all'art. 6 (“Rideterminazione fabbisogni sanitari”) prevede al comma 3 che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è ancora stato espresso il relativo parere.”.

La D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 recante “Adozione dei criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.” che ha sostituito la D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 “Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.” stabilisce, inter alia, che:

“(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale),

anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti.
(omissis)".

Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n.1825/2022 dal **quattordicesimo bimestre** al **diciannovesimo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 (i.e. dall' 08/11/2022 al 07/11/2023) a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione e per l'autorizzazione alla realizzazione di "strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL Foggia, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità :

- **per una o più discipline relative all' AREA CHIRURGICA, per la branca di CHIRURGIA PLASTICA e per quella di OCULISTICA**, nel diciottesimo bimestre, dal Comune di Foggia, con Pec del 01/08/2023 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/11642 del 09/08/2023, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della società "**BILF S.R.L.**", con sede operativa in Foggia alla via Vittime Civili 114;
- **per la sola branca di OCULISTICA**, nel diciannovesimo bimestre, dal Comune di Apricena, con Pec del 11/09/2023 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/14027 del 13/09/2023, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione del sig. "**FANELLI ROBERTO MARIO**" della struttura sanitaria con sede in Apricena strada SS 89 km 9,525.

Con nota prot. U/98757 del 23/02/2024, ad oggetto "*Richiesta parere per la realizzazione di "strutture di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito dell' ASL FG, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1825/2022.*" trasmessa a mezzo Pec in pari data al Direttore Generale dell'ASL FG, la scrivente Sezione ha invitato "**il Direttore Generale in indirizzo ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai suddetti Comuni, tenendo conto dei seguenti criteri:**

- *distribuzione nell'ambito provinciale della domanda assistenziale riferibile alla medesima tipologia di struttura interessata;*
- *localizzazione della struttura oggetto di istanza, sulla base della valutazione delle esigenze assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento in relazione alla tipologia di struttura oggetto di verifica di compatibilità;*
- *eventuale localizzazione delle strutture pubbliche o private della medesima tipologia in relazione alle quali è stato già rilasciato parere di compatibilità;*
- *eventuale allocazione di strutture private della medesima tipologia interessata già in esercizio nel territorio provinciale ed eventuale allocazione di strutture pubbliche incluse nella programmazione regionale;*
- *eventuale programmazione aziendale di ulteriori strutture pubbliche della medesima tipologia da attivare nell'ambito della ASL interessata."*

Con Pec del 20/03/2024 la Direzione Generale della ASL di Foggia ha trasmesso la nota prot. AFG-0031920-2024 del 20/03/2024 ad oggetto "*Richiesta parere per la realizzazione di "strutture di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L. R. n. 9/2017 e s. m. i., nell'ambito della ASL FG, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992, dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 e s. m. i. e della*

D. G. R. n. 1825/2022. *Riscontro.*”, acquisita dalla scrivente Sezione al Prot. E/148497 del 22/03/2024, nella quale è rappresentato quanto segue:

“In risposta a quanto richiesto dalle SS. LL. (...)

si esprime

parere favorevole alla verifica di compatibilità per le istanze di autorizzazione:

- di realizzazione per trasformazione, nel Comune di Foggia, per n. 1 richiesta, per l’area di “**Chirurgia, Chirurgia Plastica ed Oculistica**”;
- di realizzazione, nel Comune di Apricena, per n. 1 richiesta, per l’area di “**Oculistica**”.

Posto quanto sopra, considerato che:

- il R. R. n. 15/2020 e ss.mm.ii., per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della citata L. R. stabilisce che “...deve ritenersi corrispondente a:
 - a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;
 - b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;
 - (omissis)
 - d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.
 - (omissis);
- la popolazione dell’ambito territoriale dell’ASL di Foggia aggiornata al 1° gennaio 2023 è pari a n. 595.682 abitanti (fonte ISTAT), per cui il fabbisogno regolamentare vigente è pari a :
 - n. 15 (quindici) strutture per la branca di **OCULISTICA**;
 - n. 12 (dodici) strutture per una o più branche di **AREA CHIRURGICA**;
 - n. 7 (sette) strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;
- con atto dirigenziale n. 221 del 01/08/2023 la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale, ha già rilasciato parere favorevole in relazione alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni a seguito d’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate da n. 2 (due) strutture con riferimento all’arco temporale dal primo al tredicesimo bimestre (decorrente dall’08/09/2020 al 07/11/2022);
- pertanto il fabbisogno residuo non soddisfatto nell’ambito territoriale dell’ASL di Foggia è pari a :
 - n. 13 (tredici) strutture per la branca di **OCULISTICA**;
 - n. 11 (undici) strutture per una o più branche di **AREA CHIRURGICA**;
 - n. 6 (sei) strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i. nell’ambito territoriale dell’ ASL FOGGIA con riferimento all’arco temporale XIV – XIX bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:

- per una o più discipline relative all’ **AREA CHIRURGICA**, per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA** e per quella di **OCULISTICA**, alla richiesta trasmessa nel diciottesimo bimestre dal Comune di Foggia, con Pec del 01/08/2023 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/11642 del 09/08/2023, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della società “**BILF S.R.L.**”, con sede operativa in Foggia alla via Vittime Civili 114;
- per la sola branca di **OCULISTICA**, alla richiesta trasmessa nel diciannovesimo bimestre dal Comune di

Apricena, con Pec del 11/09/2023 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/14027 del 13/09/2023, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione del sig. "FANELLI ROBERTO MARIO" della struttura sanitaria con sede in Apricena strada SS 89 km 9,525;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- i soggetti istanti sono obbligati a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ed il legale rappresentante della società "BILF S.r.l." dovrà specificare in dettaglio le discipline di area chirurgica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i.

nell'ambito territoriale dell' ASL FOGGIA con riferimento all'arco temporale XIV – XIX bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:

- **per una o più discipline relative all' AREA CHIRURGICA, per la branca di CHIRURGIA PLASTICA e per quella di OCULISTICA**, alla richiesta trasmessa nel diciottesimo bimestre dal Comune di Foggia, con *Pec* del 01/08/2023 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/11642 del 09/08/2023, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della società "**BILF S.R.L.**", con sede operativa in Foggia alla via Vittime Civili 114;
- **per la sola branca di OCULISTICA**, alla richiesta trasmessa nel diciannovesimo bimestre dal Comune di Apricena, con *Pec* del 11/09/2023 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/14027 del 13/09/2023, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione del sig. "**FANELLI ROBERTO MARIO**" della struttura sanitaria con sede in Apricena strada SS 89 km 9,525;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- i soggetti istanti sono obbligati a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ed il legale rappresentante della società "BILF S.r.l." dovrà specificare in dettaglio le discipline di area chirurgica.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "BILF S.R.L.";
- al sig. "FANELLI ROBERTO MARIO";
- al Direttore Generale dell'ASL FOGGIA;
- al Sindaco del Comune di Foggia;
- al Sindaco del Comune di Apricena.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Rocco Nigro

P.O. Ad Interim Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica

Ambulatoriale - Hospice

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro